REGOLAMENTO (CEE) N. 743/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c,

considerando che il regolamento (CEE) n. 787/69 prevede che, oltre il limite di tolleranza da fissare, il valore dei cali rimane a carico degli organismi di intervento ; che i cali si riferiscono tanto alle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi quanto a quelle che si trovano in giacenza all'inizio di tale campagna ;

considerando che, pur tenendo conto delle diverse condizioni climatiche nelle regioni della Comunità, il limite di tolleranza deve essere calcolato sulla base della normale conservazione di un cereale che presenti le caratteristiche della qualità tipo ; che è pertanto opportuno che tale limite sia il più rigoroso possibile e sia identico in tutta la Comunità e per tutti i cereali ;

considerando che, per determinare il limite di tolleranza necessario, il metodo più semplice consiste nell'esprimerlo in percentuale ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c, del regolamento (CEE) n. 787/69 è fissato, per i cereali, al tre per mille delle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detta campagna.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] **GU n.** L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.